

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI DELLA PROVINCIA DI LODI IN MODALITÀ TELEMATICA

(approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. del

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni degli Organi della Provincia (Consiglio provinciale, Assemblea dei Sindaci e sedute deliberative del Presidente) che si tengono mediante videoconferenza, o altre tecnologie, purchè consentano l'identificazione del partecipante ai lavori dell'Organo.

Art. 2 Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la riconoscibilità audiovisiva dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità, per tutti i componenti dell'organo collegiale, di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la possibilità, in caso di bisogno, di visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - f) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - g) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e la possibilità di identificare ogni singolo intervento ed ogni diversa espressione di volontà, nonché la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli componenti dell'Organo.

Art. 3 – Convocazione delle sedute

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità telematica.
3. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

Art. 4 Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Ciascun soggetto chiamato a partecipare, od intervenire alle riunioni del Consiglio, dell'Assemblea dei Sindaci o della seduta deliberativa del Presidente, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio profilo di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
4. In particolare, per le sedute non pubbliche, il partecipante deve assicurarsi che il collegamento sia effettuato in maniera riservata e che non sia possibile ad altri ascoltare o partecipare ai lavori dell'Organo.

Art.5 Svolgimento delle sedute

1. Le sedute in videoconferenza, convenzionalmente, si intendono svolte presso una delle sedi istituzionali dove risulta presente il Presidente, o in sua assenza, il Vice Presidente dell'Organo o, in subordine dove risulta presente il Segretario dell'Ente.
2. In caso di assenza presso una delle sedi istituzionali delle figure sopra indicate, la seduta si intende convenzionalmente svolta presso la sede "Videoconferenza".
3. Le sedute degli Organi provinciali possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
4. Il Consigliere che intende partecipare in videoconferenza ai lavori del Consiglio convocato in presenza, deve inviare apposita richiesta motivata al Presidente, che deve esprimersi in merito almeno il giorno prima dello svolgimento della seduta.
5. Il Segretario verifica la funzionalità del collegamento nonché le presenze
6. In caso di svolgimento di sedute in modalità congiunta occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i partecipanti presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.
7. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente.

Art. 6 – Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:
 - la modalità di svolgimento della seduta;
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - la specifica dei membri collegati in videoconferenza;
 - le modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti

Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio provinciale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sull'Albo pretorio.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio ai vigenti Regolamenti degli Organi e allo Statuto.